

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 22,00 presso la sede sociale dell'associazione in via Roma, frazione San Pietro del Comune di Montoro (AV) si riunisce l'assemblea straordinaria in prima convocazione, dell'associazione di promozione sociale SS. Pietro e Paolo convocata nei modi di regolamento come previsto anche dal DPCM del 18 ottobre 2020, per questo giorno e ora. Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Faggiano Alessandro che nomina segretario il sig. Pompa Michele Angelo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale dell'associazione, così come previsto dall'art. 11 e 12 dello statuto contenente il seguente:

Ordine del giorno

- 1) modifiche statutarie conseguenti alla riforma del terzo settore (art. 101 D.lgs. 117/2017),
- 2) conseguente approvazione del nuovo statuto per riconoscimento di Ente del Terzo Settore (ETS),
- 3) scenari e sviluppi futuri a seguito della Riforma del Terzo Settore,
- 4) varie ed eventuali.

E che trascorsa oltre mezz'ora dal termine stabilito fa rilevare che il numero dei soci presenti, anche in remoto, non raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; dichiara altresì che l'assemblea è andata deserta e scioglie la seduta.

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 20,00 presso la sede dell'associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 20,00 presso la sede sociale dell'associazione in via Roma, frazione San Pietro del Comune di Montoro (AV) si riunisce l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, dell'Associazione di Promozione Sociale SS. Pietro e Paolo convocata nei modi di regolamento, anche in remoto, come previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020, per questo giorno e ora.

Sono presenti i Signori associati:

Faggiano Alessandro, Pompa Michele Angelo, Della Rocca Giuseppe, Ciarletta Gennaro, Oliva Aniello, Citro Raffaele, Scognamiglio Vincenzo, Pizzo Antonio, Parrella Pietro, Bellabona Antonio, Caliano Stefano, D'Amore Domenico, De Simone Carlo, Della Rocca Biagio, Della Rocca Riccardo, Giordano Carlo, Luciano Antonio, Parrella Giovanni, Parrella Mario, Russo Gerardo, Vignola Francesco, Vitale Silvestro.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Faggiano Alessandro che nomina segretario il sig. Pompa Michele Angelo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale dell'associazione, così come previsto dall'art. 11 e 12 dello statuto e la presenza di n.ro 6 soci all'intero dei locali e n.ro 18 in modalità remota per un totale di n.ro 22 soci presenti, da lettura del seguente:

Ordine del giorno

- 1) modifiche statutarie conseguenti alla riforma del terzo settore (art. 101 D.lgs. 117/2017),
- 2) conseguente approvazione del nuovo statuto per riconoscimento di Ente del Terzo Settore (ETS),
- 3) scenari e sviluppi futuri a seguito della Riforma del Terzo Settore,
- 4) varie ed eventuali.

Il Presidente, pur avendo precedentemente illustrato ai soci gli scopi dell'odierna assemblea e la necessità di adottare quanto indicato all'ordine del giorno, viene data la parola all'assemblea sul primo argomento posto all'ordine del giorno e dopo ampia discussione riguardanti le modifiche statutarie conseguenti la riforma del terzo settore, all'unanimità di voti l'assemblea approva.

Si passa alla proposta di votazione sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, dopo ampia discussione, chiede di votare sull'approvazione del nuovo statuto per il riconoscimento di Ente del Terzo Settore (ETS), l'assemblea all'unanimità di voti approva.

Terza proposta all'ordine del giorno sui scenari e sviluppi della Riforma del Terzo Settore, il Presidente, dopo ampia discussione, chiede all'assemblea di votare e all'unanimità di voti approva.

A seguito di approvazione di tutti e tre i punti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,30 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Segretario

Michele Angelo Pompa

Il Presidente

Alessandro Faggiano



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S.
"A.P.S. SS. PIETRO E PAOLO"
MONTORO (AV)
C.F.: 92047130643

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, successive mm.e ii., nonché del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **"A.P.S. SS. PIETRO E PAOLO"**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo **"APS"** e l'acronimo **"ETS"** o la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di **MONTORO (AV)**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Statuto

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione persegue gli scopi di cui al comma 1 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio nell'ambito delle attività elencate e disciplinate come dallo stesso art. 5 indicate nelle seguenti macroaree:

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);*

f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*

s) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*

t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente*

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E, nell'ambito di tali macroaree, l'Associazione intende perseguire i seguenti specifici obiettivi:

- 
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
 - favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci e delle loro famiglie, in special modo quelle innovative e di alto contenuto culturale e sociale.
 - promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
 - promuovere incontro di solidarietà tra giovani;
 - promuovere, proporre e gestire un centro ricreativo per anziani;
 - promuovere e divulgare il piacere dello sport;
 - promuovere eventi di incontro con associazioni di persone con disabilità;
 - organizzare corsi di aggiornamento;
 - promuovere iniziative di ricerca e divulgazione, anche mediante convegni, manifestazioni e concorsi;
 - realizzare iniziative editoriali, di studio e di approfondimento;
 - svolgere attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
 - valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
 - promuovere attività teatrali, musicali e artistiche in generale;
 - promuovere e gestire gruppi di acquisto solidale di cui alla legge 244/2007;
 - promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale e ricreativa.
 - elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale;
 - promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili;
 - avviare percorsi di promozione della cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile per l'economia, di co-sviluppo dei territori, di supporto all'occupazione e all'imprenditorialità in ottica partecipativa;
 - promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento

responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;

- aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
 - aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.
- aderire, promuovere, organizzare raccolta fondi per le attività o per la realizzazione di progetti di interesse generale;

3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività diverse.

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tra queste attività:
 - svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
 - promuovere, realizzare e svolgere attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
 - Promuovere, organizzare e gestire raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita o la donazione sia curata direttamente dall'organizzazione;
 - somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
 - promuovere creazione di imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017.
2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei

limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

3. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
4. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
6. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi

titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione – direttivo collegiale;
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - Organo di controllo - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
 - Organo di Revisione - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal

Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o affissione presso la sede dell'associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;

all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- 
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Prov. di Avellino
All'Agenzia delle Entrate di ARELLINO (AV) viene richiesta contestuale registrazione del presente atto e dei suoi allegati in esenzione di Imposta di Registro ed Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 nonché successivo D. Lgs. 105/2018.

Montoro, 26 Ottobre 2020

Il Segretario

Il Presidente

Niccolò Angelopoulou

Olivia Lillo

Alfano Bruno

De Simone Aldo

Spicola Giovanni

Vitale Silvestro

Parrella Giovanni

De Rosa Alessio

Bizzo Antonio

De Rosa Simone

De Rosa Roberto

De Rosa Antonio

Caputo Giovanni

Caluso Stefano

Parrella Mario

Corbo Guido

Amico Biondo

Parrella Pietro
Foglia Umberto

Agenzia Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

La presente copia riproduce fedelmente l'originale dell'atto
registrato presso questo Ufficio il 29 OTT. 2020
al n° 1695 serie D Versamento effettuato il 29 OTT. 2020
mod. F23 rilasciato da Concessionario ESENTI CAB /
Banca ESENTI
per Euro ()

P. IL DIRETTORE

Luigi Festa
Assistente Tributario
Luigi Festa

